



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XVI - n. 2-2021**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**32**

 **LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XV – n. 2-2021  
Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore fondatore*  
Mario Tedeschi †

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

Parte I

SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Diritto vaticano*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

### *Comitato dei referees*

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

#### *Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Sito web: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

#### *Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

#### *Classificazione Anvur:*

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

# Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, □ 75,00

per l'estero, □ 120,00

un fascicolo costa □ 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano □ 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, □ 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, □ 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di □ 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonificobancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

## *Criteria per la valutazione dei contributi*

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

## Presentazione

Nel presente numero viene pubblicata la massima della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sez. II di Milano, n. 1269/2020, già edita in questa *Rivista*, al n. 2, 2020, p. 359 ss., annotata dai Proff. Renato Rolli e Martina Maggiolini, con il contributo *Libertà religiosa ed edilizia di culto. Nota a sentenza TAR Lombardia 1269/2020*.

Vengono inoltre pubblicate due sentenze dei T.A.R. e un parere e una sentenza del Consiglio di Stato.

La prima è la sentenza n. 933 del 2021 del T.A.R. per la Lombardia, Sez. II di Brescia, riguardante la dichiarazione di bene culturale dei cespiti appartenenti a enti ecclesiastici ed edificati da almeno settant'anni. Il Tribunale amministrativo chiarisce che se per i beni appartenenti a enti ecclesiastici esistenti da almeno settant'anni (e cioè quelli di cui al primo comma dell'art. 10 del d. lgs. 42/2004) non è necessaria la dichiarazione di bene culturale prevista dall'art. 13, è però anche vero che l'interesse culturale deve essere verificato mediante l'omonimo procedimento, la cui disciplina è dettata dall'art. 12, il quale prevede che, a seguito dell'avvio del procedimento di verifica dell'interesse culturale, i beni siano provvisoriamente sottoposti alle disposizioni di tutela e al regime di inalienabilità. Dunque, deve ritenersi che il regime di tutela non possa operare se non dopo che sia stato dato avvio al procedimento di verifica dell'interesse culturale.

La sentenza n. 12260 del 2021 del T.A.R. Lazio, Sez. III di Roma, considerato che lo stato giuridico dei docenti di religione cattolica non si differenzia da quello dei docenti di altre discipline, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, per cui anche la tutela del diritto all'assunzione con speciale riguardo alle c.d. procedure di «stabilizzazione del personale precario» dei docenti di religione cattolica deve essere devoluto alla cognizione del giudice ordinario.

Il parere n. 1685 del 2021 della I Sez. del Consiglio di Stato riconosce la personalità giuridica all'associazione denominata "*Sikh Gurdwara Parbandhak Committee Italy*", quale ente di culto diverso dal cattolico, ai sensi degli artt. 2, l. n. 1159 del 1929 e 10, r.d. n. 289 del 1930. Nel parere, tra l'altro, viene evidenziato che in precedenza la Sezione si era espressa negativamente sulla istanza di riconoscimento di personalità giuridica, condividendo le perplessità circa alcuni aspetti propri della religione *Sikh* che confliggono con principi fondamentali del nostro ordinamento pubblico interno, quali l'uso (*rectius* il 'porto') del *kirpan* (pugnale rituale ricurvo) e il divieto di divorzio per le sole donne. Ha chiarito, però, che l'ente istante, espressione di una diversa componente del Sikhismo presente in Italia, ha opportunamente preso in

considerazione quei rilievi e ha predisposto un prototipo di pugnale rituale *kirpan* che in ragione delle sue caratteristiche tecniche e delle sue dimensioni, “non è idoneo a recare offesa alla persona” e, pertanto, non è da considerarsi tra le armi proprie di cui è vietato il porto, rappresentando nello specifico un mero simulacro. Per quanto concerne il divieto di divorzio per le sole donne, non solo l’ultimo statuto ma anche il precedente del 27 giugno 2017 esplicitano il principio di uguaglianza; similmente, la relazione sui principi religiosi prodotta dall’ente si diffonde sulle pari opportunità per le donne.

Viene, poi, pubblicata in materia di appartenenti alla Polizia di Stato facenti anche funzioni di ministro di culto la sentenza del Consiglio di Stato n. 8409 del 2021, che conferma la sentenza del T.A.R. per la Calabria, sezione I di Catanzaro, in questa *Rivista*, 2021, n. 1, p. 607 ss.. Il Consiglio di Stato in primo luogo ribadisce le motivazioni adottate dal T.A.R. circa l’incompatibilità tra l’appartenenza alla Polizia di Stato e la funzione di ministro di culto, in quanto non può consentirsi da parte dell’Amministrazione della pubblica sicurezza che un proprio dipendente abbia una sfera di attività in cui non siano pienamente operanti gli obblighi posti permanentemente a carico degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. I giudici di Palazzo Spada evidenziano anche che non possono applicarsi al caso in esame in via analogica le discipline differenti previste da altre intese per i ministri di culto di altre confessioni religiose di fare parte delle forze armate o delle Forze di polizia, in quanto tali discipline traggono origine da un diverso assetto dei rapporti posti in essere tra le parti, sulla base della volontà espressa bilateralmente, anche in relazione alle differenze proprie di ogni confessione religiosa, non configurando ciò una disparità di trattamento. Né si può ritenere ammessa tale possibilità in base ai principi generali di tutela della libertà religiosa, che non arrivano a disciplinare ogni tipo di manifestazione di tale diritto, anche in contrasto con altri principi fondamentali dell’ordinamento quale quello dell’art. 98 della Costituzione e con altre norme positive.

Infine, si pubblica la Delibera AGCOM n. 161\_21\_CSP del 29 luglio 2021 con nota del Dott. Valerio D’Alò, *Protezione dei minori e tutela amministrativa del sentimento religioso. Brevi riflessioni a margine della delibera AGCOM n. 161/21/CSP del 29 luglio 2021*.



# Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Sez. II di Milano, 1 luglio 2020 n. 1269\*

**Associazioni di promozione sociale: i relativi locali sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444.**

*Per le associazioni di promozione sociale che – come quelle di specie – non implicino camuffamento della confessione religiosa, in base all'art. 71, comma 1, d.lg. n. 117/2017, i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, e successive modificazioni, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.*

---

\* Il testo integrale della sentenza è stato già pubblicato in *Diritto e Religioni*, 2, 2020, pp. 359-370.

## **Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**Sez. II di Brescia, 9 novembre 2021, n. 933**

**Bene appartenente a ente ecclesiastico costruito da oltre settant'anni  
– Interesse culturale – Necessario procedimento di verifica dell'interesse culturale.**

*Per i beni appartenenti a enti ecclesiastici esistenti da almeno settant'anni (e cioè quelli di cui al primo comma dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004) non è necessaria la dichiarazione di bene culturale prevista dall'art. 13; è però anche vero che l'interesse culturale deve essere verificato mediante l'omonimo procedimento, la cui disciplina è dettata dall'art. 12, il quale prevede che, a seguito dell'avvio del procedimento di verifica dell'interesse culturale, i beni siano provvisoriamente sottoposti alle disposizioni di tutela e al regime di inalienabilità. Dunque, deve ritenersi che il regime di tutela non possa operare se non dopo che sia stato dato avvio al procedimento di verifica dell'interesse culturale (condizione non ricorrente nella fattispecie).*

## **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**Sez. III di Roma, 26 novembre 2021, n. 12260**

**Insegnanti di religione – Controversie relative all'assunzione – Competenza del G.O.**

*Agli insegnanti di religione cattolica si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e dalla contrattazione collettiva. Ne consegue che lo stato giuridico del docente di religione cattolica non si differenzia in sé da quello dei docenti di altre discipline. Pertanto, la tutela del loro diritto all'assunzione con speciale riguardo alle c.d. procedure di «stabilizzazione del personale precario» deve essere devoluto alla cognizione del giudice ordinario con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione nel caso di deposito dello stesso davanti al giudice amministrativo.*

## **Consiglio di Stato, Sez. I, parere del 29 ottobre 2021, n. 1685**

**Enti di culto diversi dal cattolico – Riconoscimento.**

*Va riconosciuta personalità giuridica all'associazione denominata "Sikh Gurdwara Parbandhak Committee Italy", quale ente di culto diverso dal cattolico, ai sensi degli artt. 2, l. n. 1159 del 1929 e 10, r.d. n. 289 del 1930.*

## **Consiglio di Stato, Sez. II, 17 dicembre 2021, n. 8409**

**Appartenente alla Polizia di Stato e funzione di ministro di culto – Incompatibilità.**

*Sussiste incompatibilità tra l'appartenenza alla Polizia di Stato e la funzione di ministro di culto della confessione ortodossa, non potendosi consentire da parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che un proprio dipendente abbia una sfera di attività in cui non siano pienamente operanti gli obblighi posti permanentemente a carico degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. A tal uopo è irrilevante che altre intese prevedano discipline differenti per i ministri di culto di altre confessioni religiose di fare parte delle forze armate o delle Forze di polizia, in quanto tali discipline traggono origine da un diverso assetto dei rapporti posti in essere tra le parti, sulla base della volontà espressa bilateralmente, anche in relazione alle differenze proprie di ogni confessione religiosa e non possono, pertanto, condurre né ad una applicazione analogica né a configurare una disparità di trattamento.*

## **Delibera AGCOM n. 161/21/CSP del 29 luglio 2021**

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO SATELLITARE “FOX”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 2.5 E 3 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMI 2, 6 e 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

(CONT. 08/21/DCA – PROC. 2797/SM)

*La reiterazione di espressioni volgari e di offese al sentimento religioso all’interno di un programma destinato anche ad un pubblico di minore età è suscettibile di incidere negativamente sulla sfera psichica, emotiva e morale dei telespettatori minorenni, nonchè di nuocere al loro sviluppo psichico o morale, compromettendo i delicati complessi processi di apprendimento dall’esperienza e di discernimento tra valori diversi o opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minorenne.*

*<https://www.agcom.it/documents/10179/23527627/Delibera+161-21-CSP/f280c7d9-e573-4085-b052-15490ad606ba?version=1.1>*